



ODG

N. 101

riconoscimento del principio di laicità dello Stato in tutte le sue articolazioni territoriali.

Presentato da:

GRIMALDI MARCO (primo firmatario), SARNO DIEGO

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 22-10-2019

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

OGGETTO: riconoscimento del principio di laicità dello Stato in tutte le sue articolazioni territoriali.

Premesso che

- La Costituzione italiana sancisce il principio della laicità dello Stato in via prioritaria agli articoli 7 e 8;

premesso, inoltre, che

- con sentenza n. 203 del 1989, la Corte Costituzionale ha parlato della laicità come di un principio supremo del nostro ordinamento, ricavabile dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione;

considerato che

- secondo molti esperti giuristi, i caratteri dello stato laico possono essere riconosciuti nell'autonomia e nell'indipendenza dell'autorità civile rispetto all'autorità religiosa, nella aconfessionalità e neutralità dell'ordinamento in materia religiosa e filosofica, nella temporalità, intesa come competenza della comunità statale a proporre ai suoi componenti solo i valori sociali attinenti alla condizione terrena dell'uomo;

sottolineato che

- il principio di laicità, che emerge dalla lettura degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;
- in particolare, gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come portatori dei valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione;

evidenziato che

- secondo la Corte Costituzionale – nella sentenza n. 334 del 8 ottobre 1996 –, credenti e non credenti si trovano *“esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione”*;
- la Corte cost., nella sentenza 14 novembre 1997, n. 329, afferma che *“valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori”* tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero *“in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato”*;

ricordato che

- nelle Premesse alla sua legge fondamentale, la Regione Piemonte adotta il proprio Statuto:
 - *“riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all’uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità;*

- *“perseguito per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni”;*

evidenziato che

- il crocifisso e l'ossessiva richiesta della ostentazione negli edifici pubblici hanno rappresentato un affronto costante ai valori di laicità e pluralismo sanciti dalla Costituzione;
- l'esasperazione di queste posizioni, perpetrate negli ultimi anni, ha diviso in modo molto netto l'opinione pubblica – acuendo le divisioni presenti nella società italiana e contribuendo alla creazione di un clima di chiusura e diffidenza;

tenuto conto che

- la Chiesa valdese – attraverso le parole di Patrizia Mathieu, presidente protempore del concistoro di Torino – ha affermato che *"le istituzioni di uno stato laico devono mantenere una corretta distanza dalle scelte dottrinali dei cittadini"*;
- *"come Chiesa Cristiana Riformata – afferma ancora Mathieu – predichiamo Cristo crocifisso e risorto. La resurrezione del Cristo è la base della nostra fede e trasforma la passione e la morte del Cristo in un atto di redenzione e salvezza per l'umanità intera ma queste nostre convinzioni non ci impediscono di ritenere che le istituzioni di uno stato laico debbano mantenere una corretta distanza dalle scelte dottrinali dei cittadini"*;
- *"il crocifisso – proseguono i Valdesi – non è un simbolo 'neutro' e il suo utilizzo come strumento di identificazione nazionale, sociale o politica è stato spesso, purtroppo, foriero di divisione e conflitti"*;

rilevato che

- secondo i dati statistici più recenti, nel 2017 il 74,4% degli italiani si dichiarava aderente al cattolicesimo, il 22,6% non religiosi mentre il 3% della popolazione aderiva ad altri culti religiosi;

- in particolare, a partire dal 2007, la quota dei non credenti è passata dal 13% di quell'anno per raddoppiate nel giro di appena 10 anni;

Il Consiglio regionale del Piemonte

dichiara

- che la propria funzione fondamentale è quella di rappresentanza di tutti le persone che abitano il territorio cittadini piemontese;

riconosce

- la laicità dello Stato italiano quale fondamentale sancito dagli artt. 7 e 8 della Costituzione italiana e dal Preambolo dello Statuto della Regione Piemonte;

prende atto

- che nella società italiana e nel Piemonte vivano cittadini e persone che credono in diverse religioni oltre che quella Cristiano cattolica;
- che nella società italiana e nel Piemonte vivano cittadini e persone che non sono credenti di alcuna religione, professando l'agnosticismo o l'ateismo;

Impegna

la Giunta regionale del Piemonte

- a difendere il principio di laicità sancito dalla Costituzione italiana e a cui lo stesso statuto della Regione Piemonte si uniforma a partire dal proprio Preambolo;
- a non utilizzare strumentalmente un simbolo religioso che, in quanto tale, deve rimanere simbolo di pacificazione e non già di divisioni e conflitti.

Torino, 22 ottobre 2019